



“Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19” Avviso Pubblico per il triennio 2021-2023

FONDI ANNUALITÀ 2022

PARTE PRIMA- REIS

ART.1- PRINCIPI GENERALI REIS

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel proprio territorio, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale. Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con la L.R. n. 18/2016 il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, del quale ne ha definito le modalità di attuazione con la Delib.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.

Tale norma prevede che **l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva** stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 9 di questo documento.

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.:

- **nuclei familiari, anche unipersonali**, ivi comprese **le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi**, di cui almeno un componente sia **residente da almeno ventiquattro mesi** nel territorio della Regione Sardegna;



- Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi;

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **ISEE ordinario o ISEE corrente** (qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa del nucleo familiare riguardante un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari) **fino a euro 12.000;**
- un **valore del patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore alla soglia di euro 40.000;**
- un **valore del patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE **non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente** il nucleo familiare successivo al primo, **fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;** i predetti massimali sono ulteriormente **incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.**
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso **tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4**, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un **valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà** rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia di povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2365,09	28.381,08
7 componenti	2,40	2627,88	31.534,56



Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- **autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta**, o autoveicoli di **cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati la prima volta **nei 12 mesi antecedenti** (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- **non possieda navi e imbarcazioni da diporto.**

Il possesso di tali requisiti di accesso sarà **autocertificato dal richiedente** ai sensi del DPR 445/2000. **Il Comune effettuerà controlli a campione** circa la veridicità delle autocertificazioni rese, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

La misura regionale **REIS, risulta incompatibile con quella nazionale, Reddito di Cittadinanza**, pertanto:

1. il soggetto che **percepisce il Rdc non può accedere al REIS**;
2. **l'istanza per il REIS è inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) **l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda**;
 - b) **l'istante è stato ammesso al Rdc.**

L'**incompatibilità** di cui sopra sussiste anche tra la misura regionale **REIS e il Reddito di emergenza (REM).**

ART. 4 – PRIORITA' DI ACCESSO

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del **REIS** si introduce, in primo luogo, una **scala di priorità legata al valore ISEE** del nucleo



familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza **con l'introduzione dell'ISEE corrente il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.**

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e più	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e più	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3

ISEE euro 6001 – 9360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290



4 e più	Euro 1.920	Euro 320
---------	------------	----------

Priorità 4

ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e più	Euro 1.620	Euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti **sub-priorità**:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO

La domanda deve essere presentata **presso il Comune di residenza** attraverso il **modulo di domanda allegato al presente Avviso**.

La domanda può essere presentata **da un solo componente del nucleo familiare**, così come **risultante dallo stato di famiglia**. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Il **modulo di domanda** (allegato 1 al presente Avviso) deve essere corredato dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti.

La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.



ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda (allegato1 al presente Avviso) deve pervenire presso il Comune di residenza **a partire dal giorno 08 marzo 2023**.

ART. 7 – DEROGHE

- L'ammissione alla misura regionale **REIS** può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del **RDC, con importi fino ai 100 euro mensili**, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.
- Solo nei confronti dei nuclei familiari percettori **del Rdc con minori**, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di **euro 100 per ogni figlio minore**. Per i nuclei composti **da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455**, corrispondente ai beneficiari massimo previsto per i beneficiari REIS.

A seguire la tabella con gli importi massimi mensili del RDC stabiliti per accedere all'integrazione REIS.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 1 minore	Euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 minori	Euro 445	

Nelle fattispecie sopra elencate il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a **sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali** definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n.

206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.



Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, **il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.**

ART. 8 - PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

L'adesione ad un **Progetto di inclusione attiva** rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito, a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico professionale. Il Progetto di Inclusione attiva, di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, **la sua durata non deve necessariamente corrispondere all'erogazione del sussidio economico.**

Il Progetto **riguarda l'intero nucleo familiare** e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Sono escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "Premio scuola".

Per garantire l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono state previste le seguenti **possibilità opzionali o complementari** per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che **non comportino un particolare livello d'integrazione** con altri enti, i progetti personalizzati possono essere **predisposti da parte del servizio sociale comunale.**
2. Qualora il progetto personalizzato preveda **interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.** Per interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle équipe multidisciplinari.

In entrambi i casi i Comuni di Residenza provvederanno a compilare l'analisi preliminare allegata al presente avviso **allegato 2 "REIS 2021-2023 scheda di analisi preliminare".**

È ammesso il coinvolgimento di organizzazioni non profit con modalità rispettose della normativa vigente in materia.



L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 9 – CASISTICHE SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto personalizzato di inclusione attiva i seguenti nuclei familiari:

- **nuclei familiari** composti da soli anziani di **età superiore agli 70 anni**, di cui **almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%**;
- per i **nuclei familiari** che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla **L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997**, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.
- **Nuclei familiari con particolari situazioni**, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile la partecipazione al progetto di inclusione attiva.

ART. 10- PROGETTI SPERIMENTALI

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori.

Si distinguono **due tipologie progettuali**:

- **Dote educativa** a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide e/o interventi specifici per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;
- **Percorsi di sostegno alla genitorialità** a favore delle famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambe le tipologie progettuali, potrà essere destinata la somma massima a 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.



ART.11 - SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

I beneficiari del REIS possono svolgere **servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito del Plus** di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I servizi potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza.

ART.12 I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITA' IN

FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), **i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.**

Le risorse per il finanziamento di questo intervento **ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.**

Alle famiglie, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS un **premio di euro 150,00** per ogni figlio che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

ART. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, **non rifiutano più di due offerte di lavoro** proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.



In caso di mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto personalizzato di inclusione attiva, senza giustificati motivi, si procederà con la revoca del contributo economico REIS.

Inoltre, si procederà con la revoca del contributo economico nelle seguenti ipotesi:

- **reiterati comportamenti** inconciliabili con gli obiettivi del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- **uso distorto** del contributo economico REIS;
- **interruzione senza alcun giustificato motivo** del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- **mancata comunicazione al Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa** che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsto dal presente Avviso.

Fatte salvo le deroghe di cui all'art.7 qualora un cittadino beneficiario del REIS diventi beneficiario del RDC è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità da loro individuate.

ART.9– MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO DEL SUSSIDIO

ECONOMICO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE A VALERE SUI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva prevede una corresponsione monetaria finanziaria con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici **non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche**, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.



Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare **verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso**.

Per i beneficiari individuati all'art.7 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. **Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al RDC.**

ARTICOLO 10 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso **ricorso entro il termine di 30 giorni** dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'allegato 1 al presente Avviso e nella documentazione ad essi allegati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall'amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO. 12 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.";
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.";
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021";



- legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" per il triennio 2021-2023" (Parte I);
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte II).

PARTE SECONDA

ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-1

Per l'anno 2021, le risorse assegnate ai comuni sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia COVID-19.

Sono destinatari degli interventi economici le **persone e le famiglie residente e domiciliate nel Comune che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC** (o ad altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico.

L'intervento prevede **l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.**

I Comuni potranno gestire tali risorse a sportello **fino ad esaurimento dei fondi** che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi Reis.

L'ammissione al contributo avverrà **sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno.**

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente **superiore a euro 15.000.**

Per gli individui e le famiglie con **ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro vedere la priorità 4, art.4.**

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, **esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati.**

Per tali situazioni la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante.

Con queste risorse posso essere concesse **integrazioni reddituali** anche ai nuclei che beneficiano del RDC, quando l'importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile riconosciuto **sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE.**



L'integrazione è garantita **fino al raggiungimento degli importi mensili** che spetterebbero per il **REIS**.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata al Comune di Decimomannu entro e non oltre **31.03.2023** tramite e-mail/PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it o a mano all'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Assistente Sociale Dott.ssa Valentina Fenza al numero 0709667069-3461393444.

Decimomannu, 08/03/2023

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Donatella Garau
Firmato Digitalmente